

## Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Fondazione Luigi Boni Onlus e l'Utenza della Residenza Sanitaria Assistenziale

(ai sensi della legge regionale 3/2008 e della dgr 1185/2013)

### Tra

La Fondazione Luigi Boni Onlus, C.F. 82002170205, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Camera commercio con sede legale in Suzzara, via Cadorna 4 in persona del suo legale rappresentante, Talarico dr. Luca, nato a Suzzara il 27.07.1978, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come **FONDAZIONE**;

e

il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, di

seguito per brevità indicato come **Ospite**;

e/o

1) il sig/sig.ra \_\_\_\_\_

in qualità di:  figlio/a  fratello/sorella  coniuge  altro \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

tel \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

2) il sig/sig.ra \_\_\_\_\_

in qualità di:  figlio/a  fratello/sorella  coniuge  altro \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

tel \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

di seguito indicato per brevità come **OBBLIGATO**", che accetta con questa Scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto;

e/o

### nel caso di nomina di un amministratore di sostegno

il sig/sig.ra \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

di seguito indicato per brevità come “**tutore / curatore / amministratore di sostegno**”;

### **PREMESSO**

- che la Fondazione è accreditata dalla Regione Lombardia, autorizzata al funzionamento e contrattualizzata con l'ATS di Mantova per posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);
- che la Fondazione si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i.;
- che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nel Regolamento per gli ingressi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
- che il/i Sig./Sig.ri che sottoscrive/ono il presente contratto si rende/ono garante/i del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite; egli/essi sarà/saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite e si impegnano al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le situazioni previste dal presente contratto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2**

A seguito dell'accettazione della domanda presentata in data \_\_\_\_\_, con il presente atto il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

- Ospite, chiede per sé il ricovero presso la RSA (p.l. autorizzato / accreditato / contrattualizzato)
- e/o il tutore / curatore / amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell'Ospite l'ingresso presso la RSA (p.l. autorizzato / accreditato / contrattualizzato),

in conformità al provvedimento del Tribunale di \_\_\_\_\_ che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso;

dichiarando che:

- l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dagli OBBLIGATI che sottoscrivono il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;

che è fissato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni saranno disciplinati come segue:

- sino a 10 gg retta ordinaria
- dal 4° al 10° giorno retta integrata dal contributo regionale medio
- oltre il 10° giorno il presente contratto s'intende risolto.

#### **DEPOSITO CAUZIONALE**

Al momento dell'ingresso del residente, il richiedente l'accoglimento è tenuto a versare un deposito cauzionale, di importo pari a quello della retta mensile di ingresso.

Il versamento dovrà essere effettuato presso il cassiere dell'Ente, esibendo la ricevuta al momento dell'ingresso, oppure con altri mezzi alternativi di pagamento (contanti, Pos, carta di credito). Al momento della dimissione del residente, il suddetto deposito verrà integralmente rimborsato, dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'avvenuto pagamento delle rette.

Nel periodo 1° giugno – 31 agosto, per i soli posti letto non contrattualizzati, non si darà luogo alla restituzione della retta anticipata nel caso di rinuncia all'ingresso programmato, se non per gravi e comprovati motivi di salute.

L'Ente ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASL o al Comune.

La Fondazione si obbliga ad erogare Assistenza avente natura socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per l'accreditamento delle RRSSAA e dalla Carta dei Servizi della Fondazione che si allega.

Eventuali variazioni, disposte dal Consiglio di Amministrazione, saranno comunicate mediante affissione all'Albo della Fondazione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Sono altresì compresi gli obblighi di rispetto dei protocolli previsti ed in uso, e di predisposizione della documentazione sanitaria e socio-sanitaria condivisa con l'utenza secondo le prescrizioni normative regionali.

### **ART. 3**

A fronte delle prestazioni erogate, gli Obbligati in solido si impegnano:

- alla corresponsione mensile della retta come fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- al rispetto del regolamento di ospitalità che è parte integrante del presente contratto;

L'Ospite e/o gli Obbligati prende / prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni.

La Fondazione si riserva la facoltà di aumentare la retta; dette variazioni devono essere comunicate per iscritto con raccomandata A.R., ai sensi del successivo art. 13, all'Ospite e/o agli Obbligati per almeno 10 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 5.

La decorrenza dell'aumento della retta non può essere retroattiva.

Il Garante, in qualità di fidejussore, garantisce personalmente il pagamento della retta mensile dovuta a seguito della permanenza dell'ospite presso Fondazione.

Sono espressamente esclusi il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. che deve intendersi quindi derogato.

Ove il credito vantato dalla Fondazione superi l'importo di 15.000 € sarà facoltà della stessa di interrompere le prestazioni rese in favore dell'ospite o di pretendere la prestazione di ulteriore, congrua garanzia idonea a soddisfare quanto dovuto in favore della Fondazione.

Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA fino al giorno di uscita compreso e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale, salvo casi di prenotazione del posto letto per l'importo definito nei termini di cui all'art. 2.

### **ART. 4**

L'Ospite e gli Obbligati si impegnano a fornire tutti i documenti richiesti per il perfezionamento della pratica di accoglimento il cui elenco è fornito dall'Ufficio accoglimenti.

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni.

L'Ospite o residente che viene inserito in un posto letto non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale (Rsa Boni2), o nel centro diurno integrato, conserva il proprio medico di Medicina Generale (cd medico di famiglia). Il medico di Medicina Generale rimane il titolare della presa in carico sanitaria. I cittadini che provengono da un Comune di una Azienda Sanitaria diversa all'ATS Valpadana, hanno diritto a scegliere un medico convenzionato con ATS Valpadana, purché la loro permanenza sia di un periodo di almeno tre mesi e per un periodo massimo di un anno rinnovabile). Il residente conserva tutti i rapporti con il servizio sanitario regionale di provenienza per quanto riguarda protesica, ausiliazione minore e maggiore, farmaci compreso ossigeno. Gli obbligati si impegnano a procurare ausili e farmaci che il medico di famiglia, o lo specialista, prescrivono a carico del servizio Sanitario, compresi i presidi per incontinenza, e i presidi in genere (cateteri, sacche ecc.).

In carenza la Fondazione addebiterà il relativo costo del materiale alla prima occasione utile in fattura.

## ART. 5

Il contratto cesserà:

- per volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 7 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- per impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- qualora si verificano le seguenti condizioni (elencazione non tassativa ma esemplificativa):
- per ritardo all'ingresso superiore a 10 giorni;
- alla scadenza del sessantesimo giorno di assenza consecutivo;
- per insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
- nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, o senza previa autorizzazione della Direzione Sanitaria della Struttura, correttamente riportata nel fascicolo-socio sanitario;
- in caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'ospite (e/o il suo familiare) e l'équipe del reparto, ad insindacabile giudizio del Direttore Sanitario;
- in caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire.

In caso di recesso dal contratto o dimissioni, la Fondazione ha l'obbligo di dar tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell'ASL e del Comune di residenza dell'Ospite.

La Fondazione potrà recedere con comunicazione scritta agli Obbligati nel caso di reiterati e gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell'Ospite. In questi casi, il recesso potrà ricorrere a condizione che la Fondazione abbia adempiuto ai propri obblighi normativamente sanciti.

Altri motivi di recesso possono risiedere nell'impossibilità da parte dell'organizzazione socio-sanitaria della Fondazione di gestire l'Ospite, ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dal Regolamento e questo faccia insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell'Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgono con uno o più parenti dell'Ospite.

## ART. 6

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata tramite SDD al 15 di ogni mese;

In caso di mancato pagamento entro la scadenza, l'Amministrazione può richiedere gli interessi legali per ogni giorno di mora e una penale pari al 2% della cauzione versata all'atto dell'ingresso per ogni giorno di ritardo nel versamento della retta dovuta, sino alla concorrenza dell'intero importo della cauzione.

### ART. 7

La retta giornaliera a carico dell'Ospite e/o e degli Obbligati è di Euro \_\_\_\_\_ al netto del contributo sanitario regionale e con l'applicazione del bollo, quando previsto dalla normativa vigente in materia (attualmente per importi superiori a € 77,47).

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita.

Nella retta si considerano inclusi ed esclusi i servizi come puntualmente descritto nella carta dei servizi allegata che forma parte integrante del presente contratto.

Le variazioni dei suddetti costi saranno comunicate per iscritto.

In caso di assenza dovuta a ricovero ospedaliero la retta resterà invariata, salvo riduzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno.

Le assenze temporanee diverse dai ricoveri ospedalieri dell'ospite sono disciplinate dal vigente Regolamento per gli accessi.

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. la Fondazione risponde:

- 1) quando le cose dell'ospite sono state consegnate in custodia;

Per ciò che concerne i beni materiali di loro proprietà, gli Ospiti sono tenuti a non trattenere oggetti di valore o denaro; la Fondazione non risponde del furto o smarrimento o danno di oggetti, gioielli e denaro detenuti dagli Ospiti, mentre garantisce la presenza di un luogo sicuro per la custodia di tali beni per cui alla consegna viene rilasciata prova di deposito;

- 2) in caso di rifiuto di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

La Fondazione ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

La Fondazione può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

La Fondazione s'impegna alla custodia e all'igiene dei presidi individuali quali: occhiali, protesi dentarie ed acustiche; in caso di smarrimento o distruzione, non imputabile a dolo o a colpa grave degli Operatori, gli Ospiti o i loro Familiari, s'impegnano al loro ripristino a proprie spese.

### ART. 8

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

### ART. 9

L'unità di degenza assegnata all'ingresso non è da considerarsi definitiva ma soggetta a variazioni in funzione di valutazioni poste in essere esclusivamente dall'Amministrazione, su parere del Medico Responsabile, legate a bisogni specifici dell'Ospite e complessivi della RSA.

Nel caso di aggravamento o miglioramento significativo delle condizioni cliniche del cliente, valutate attraverso le scale multidimensionali (Scala di Barthel, UCLA-NPI, CIRS), la Direzione Sanitaria valuta l'adeguatezza del servizio alle reali esigenze dell'utente e la loro compatibilità con l'organizzazione del servizio stesso, procedendo a trasferimenti da un Nucleo all'altro della Struttura o proponendo la dimissione protetta nel caso di cessazione dell'idoneità alla permanenza.

### **Art. 10**

La Fondazione garantisce la stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa in particolare si prevede che le stesse comprendano anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigia opponibile ai terzi danneggiati.

### **Art. 11**

La Fondazione rilascerà a ogni ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

### **Art. 12**

L'Ospite e/o l'avente diritto, in riferimento al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (Asl, Azienda Ospedaliera, altre Rsa) e gli enti pubblici (Comune, Provincia, Regione).

La comunicazione, ai sopra menzionati enti, dei dati personali che riguardano gli utenti avverrà solo in caso di necessità o al fine di una ottimizzazione dei servizi erogati. Infine, viene data comunicazione dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Remo Tedesco.

### **Art. 13**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme nazionali o regionali incidenti sul contenuto del contratto già stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno attenersi.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

Il presente non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.

Qualora le modifiche proposte da una parte non fossero condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 5.

### **Art. 14**

In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Mantova.

ALLEGATI:

- Tabella importi rette
  - Carta dei servizi
  - Regolamento interno
  - Consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003)
- Letto, confermato e sottoscritto.

Suzzara, \_\_\_\_\_

Gli obbligati

**Primo Obbligato**

Nome e cognome di chi firma (in stampatello) \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

**Secondo obbligato**

Nome e cognome di chi firma (in stampatello) \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

Il Presidente

(o chi per esso)

\_\_\_\_\_

Se per impedimento fisico o per incapacità alla scrittura, l'ospite non fosse in grado di apporre la propria firma, essa verrà sostituita con una "X". Si prevede siano ip. coordinatore e medico di struttura a procedere alla verifica della tutela della dignità e della volontà dell'Ospite (ai sensi dell'art. 9, co. 82, lett. a), e art. 84), confermando che la "X" è stata apposta dall'ospite, il quale è stato messo a conoscenza di quanto sopra riportato.

1° Testimone Nome e Cognome \_\_\_\_\_

(leggibile).....

Firma .....

2° Testimone Nome e Cognome \_\_\_\_\_

(leggibile).....

Firma .....

1° Testimone Nome e Cognome \_\_\_\_\_

(leggibile).....

Firma .....

2° Testimone Nome e Cognome

(leggibile).....

Firma .....

**FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS**  
**Contratto di Ingresso**

1) Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
abitante in Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_  
e

2) Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
abitante in Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di

- Familiare Referente  figlio/a  fratello/sorella  coniuge  altro \_\_\_\_\_
- Tutore/curatore o Amministratore di sostegno
- Comune di Residenza

E

Il signor/a Talarico dr. Luca in qualità di Legale rappresentante della Fondazione Luigi Boni Onlus con sede in Suzzara, viale Cadorna 4 codice fiscale 82002170205, gestore della residenza sanitaria assistenziale

**PREMESSO**

- Che le persone indicate ai nn. 1 e 2 hanno presentato domanda di accedere al servizio diurno dopo aver preso visione di quanto indicato nella Carta Servizi (DdS n.19 da pag.27), della natura e del tenore dei servizi offerti e delle rette applicate e sono consapevoli di essere tenute in solido al pagamento delle rette di degenza;
- Che gli stessi hanno sottoscritto l'informativa e consenso per domanda di erogazione prestazione ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 in materia protezione dei dati personali.
- Che la domanda di ammissione è stata valutata dall'equipe interna secondo il regolamento d'accesso in vigore

si concorda quanto segue

Le persone indicate ai nn. 1 e 2 si obbligano, in via solidale tra loro, a corrispondere a codesta Fondazione la retta Mensile per la partecipazione volontaria al Centro Diurno Integrato del/la Signor/a \_\_\_\_\_ presso codesta Fondazione.

I sottoscritti si obbligano a versare con scadenza mensile, in via posticipata entro il 15 del mese gli importi relativi alla suddetta retta, commisurata sui giorni di frequenza concordati.

Gli stessi si impegnano in particolare a riconoscere:

- 1) che la frequentazione al Centro sarà dal lunedì al \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_
- 2) che l'importo della retta giornaliera viene determinato dalla Fondazione in Euro \_\_\_\_\_ oltre



alla quota fissa di Euro 150,00, importi che potranno essere adeguati con delibera del C.d.A.

3) che il C.D.I. è in grado di garantire un servizio di trasporto quotidiano ai residenti di zone centrali di Suzzara e limitrofe alla sede. Il personale incaricato si recherà al domicilio dell'ospite all'orario comunicato dal C.D.I. compreso tra le \_\_\_\_ e le \_\_\_\_\_ del mattino; il ritorno è previsto tra le \_\_\_\_\_ e le \_\_\_\_\_

4) *il trasporto è effettuato in collaborazione con l'Azienda Socialis per i soli comuni di Suzzara e Motteggiana. Il servizio non è compreso nella retta del centro diurno, è a pagamento in base ai regolamenti adottati dal singolo ente locale di residenza dell'utente. Il servizio è attivato solo per le famiglie che lo richiedono.*

5) che la responsabilità dell'accompagnamento dell'ospite che fruisce del servizio di trasporto di cui al precedente punto 3), dal domicilio al luogo di fermata dell'automezzo, e viceversa, è a carico e responsabilità esclusiva dei parenti dell'ospite sottoscrittori della presente.

6) che l'ospite che per qualsiasi motivo non può frequentare momentaneamente il C.D.I., e in particolare colui che fruisce del servizio trasporto, deve segnalare la Sua assenza telefonando al Centro entro le 7.30 al numero 0376/531244, fermo restando l'obbligo del pagamento retta previsto al precedente punto 2), a titolo di mantenimento posto, oltre la quota fissa mensile.

7) che in caso di ritardo nel pagamento della retta mensile entro il 10° giorno dalla scadenza, la Fondazione addebiterà interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto percentuale

8) che la Fondazione ha piena facoltà di procedere alle dimissioni dell'ospite - facendolo riaccompagnare con le modalità di cui sopra - qualora fossero accertate forme morbose o comportamenti incompatibili, a giudizio insindacabile della Fondazione stessa, con la prosecuzione della ospitalità. Se fossero presenti segni/sintomi ricollegabili al Covid19, verrà consigliato l'immediato rientro al domicilio e conseguente attivazione del MMG per i provvedimenti di competenza.

9) che l'eventuale recesso dagli obblighi assunti con la presente scrittura privata avrà valore dal giorno delle dimissioni dell'ospite interessato e, di conseguenza, permarrà l'obbligo del pagamento di quanto dovuto per l'effettiva frequenza.

10) che ove l'obbligazione al mantenimento in Fondazione venisse assunta, nel corso della degenza, dal Comune di Suzzara o da altra persona o Ente, la Fondazione si riserva di procedere alla stipulazione della nuova convenzione dandone tempestivo avviso ai firmatari della presente. Resta tuttavia salvo e impregiudicato il diritto della Fondazione alle dimissioni dell'ospite;

11) Che nel caso di dimissioni non concordate ne richieste dall'Amministrazione della Fondazione Luigi Boni Onlus, la famiglia o l'utente deve dare un preavviso di 7 giorni, senza il quale dovrà corrispondere la retta ordinaria come se la persona avesse usufruito del servizio;

12) che per qualunque controversia derivante dal presente rapporto è eletto Foro giudiziario in via esclusiva quello di Mantova con espressa esclusione di ogni Foro concorrente o alternativo.

13) Le spese del presente atto e ogni altra inerente e dipendente sono a carico dei sottoscritti, ivi comprese le spese di registro in caso di uso.

Suzzara, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiariamo di approvare specificamente le clausole n. 4, 6, 7, 10 e 11 della presente scrittura.

Suzzara, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_